

Comune di VIDRACCO (Prov. Torino)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 158 del 25.09.2013	OGGETTO:	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA. CIG: 5014688B70 CUP: G95F12000150004 Affidamento lavori in subappalto o in cottimo. Presa d'atto.
--	-----------------	--

L'anno duemilaTREDICI, il giorno VENTICINQUE, del mese di SETTEMBRE, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- **Vista** la deliberazione G.C. n. 34 del 02.11.2012 con la quale il dott. Fernando Baglivo _ Segretario Comunale _ veniva nominato responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA;
- **Vista** la deliberazione G.C. n. 33 del 19.10.2012 con la quale si incaricava l'arch. Pier Gianni BROGLIA per l'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;;
- **Vista** la deliberazione G.C. n. 40 del 29.11.2012 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA;
- **Vista** la deliberazione G.C. n. 44 del 05.12.2012 con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA;
- **Vista** la deliberazione G.C. n. 15 del 13.03.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA;
- **Vista** la Determinazione del Responsabile del procedimento unico n. 58 del 20.03.2013 con la quale venivano individuati gli elementi del contratto e i criteri per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- **Visto** il bando di gara approvato dal responsabile del procedimento unico con determinazione n. 59 del 20.03.2013, con il quale la gara veniva indetta gara:
 - in applicazione del criterio del prezzo più basso;
 - con la procedura aperta;
 - prima seduta per le ore 9,00 del giorno 22.05.2013;
- **Visto** il relativo disciplinare di gara redatto dal responsabile del procedimento unico di cui alla determinazione n. 60 del 20.03.2013;
- **Accertato** che al bando è stata data la pubblicità prescritta dall'art. 122, comma 5, del codice dei contratti;
- **Visto** il verbale di apertura delle buste "A" - documentazione amministrativa e di sorteggio pubblico per la verifica e comprova del possesso dei requisiti prescritti, redatto nella prima seduta di gara del 22.05.2013;
- **Visto** il verbale di apertura delle buste "B" (offerte economiche) e di valutazione della congruità delle offerte _ con aggiudicazione provvisoria _ redatto nella seconda seduta di gara tenutasi in data 05.06.2013;

- **Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 112 del 26.06.2013 con la quale i lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA _ venivano aggiudicati IN VIA DEFINITIVA alla **Ditta D&G di Dalmasso L. e Guerra R. s.n.c.** (P.IVA 02435160045) con sede in Via Cavour n. 102 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) _ che ha offerto il ribasso del 21,317 (ventuno virgolatrecentodiciassette) e quindi per un importo netto di Euro 58.068,05 (diconsi euro cinquantottomila zero sessantotto/05) + Euro 4.000,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo contrattuale di Euro 62.068,05 (diconsi euro sessantaduemila zero sessantotto/05) al netto dell'IVA;
- **Dato atto** che con contratto in data 07.08.2013, Rep. n. 531 _ registrato a Cuornè il 16.08.2013 al N. 2782, Serie 1T, è stato affidato alla **Ditta D&G di Dalmasso L. e Guerra R. s.n.c.** (P.IVA 02435160045) con sede in Via Cavour n. 102 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) _ l'appalto dei lavori di:

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA.

CIG: 5014688B70 _ CUP: G95F12000150004

- **Considerato che** per i lavori di cui sopra, il tempo utile di esecuzione è di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- **Dato atto che**
 - i lavori sono iniziati in data 16.09.2013 come da relativo verbale di consegna lavori, con scadenza del tempo utile prevista per il 14.11.2013;
 - i lavori sono stati sospesi in data 17.09.2013 come da relativo verbale di sospensione lavori N. 1, per la redazione da parte della ditta preposta del Piano di Lavoro per lo smaltimento della sostanza nociva Eternit e successiva autorizzazione da parte degli enti competenti;
 - i lavori sono ripresi in data 27.09.2013 come da relativo verbale di ripresa lavori n. 1;
- **Vista** la nota in data 25.09.2013 ns prot. n. 1349 della Ditta D&G di Dalmasso L. e Guerra R. s.n.c., DITTA APPALTATRICE, con la quale è stata trasmessa copia del contratto di subappalto dei lavori alla ditta:

N.D.	Impresa subappaltatrice	Categoria di lavori	Importo euro
1.	TADDEI COPERTURE S.R.L. con sede in Strada del Drosso n. 128/23 - Torino _ P.Iva 08646230014	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA	12.413,61

- **Visto** l'art. 118 del codice dei contratti e successive modificazioni;
- **Accertato** che i lavori che la ditta ha subappaltato corrispondono a quelli elencati nell'offerta per la partecipazione alla gara e che sono stati rispettati i limiti delle quote subappaltabili posti dalle norme vigenti;
- **Dato atto** che la richiesta di subappalto non viola il disposto di cui all'art. 118 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
- **Accertata** la regolarità della documentazione prodotta e verificato che la Ditta TADDEI COPERTURE S.R.L. offre i requisiti di professionalità ed affidabilità richiesti;
- **Considerato** altresì che il subappalto NON ESONERA la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità sull'esatta e puntuale esecuzione dell'opera;
- **Ravvisato** che gli instaurandi rapporti non incidono sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- **Visto** il codice dei contratti;
- **Visto** il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti", emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che l'impresa appaltatrice dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA _ Ditta D&G di Dalmasso L. e Guerra R. s.n.c. HA AFFIDATO IN SUBAPPALTO i lavori di RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA alla ditta **TADDEI COPERTURE S.R.L.** con sede in Strada del Drosso n. 128/23 - Torino _ P.Iva 08646230014, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del Codice dei Contratti e successive modificazioni che, a maggiore chiarezza, qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 118 - Subappalto e attività che non costituiscono subappalto.
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994)

1. (Comma così modificato dall'art. 2, c. 1, lettera bb.1), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113) I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

2. (Comma così modificato dall'art. 2, c. 1, aa.2) del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. (Comma così modificato dall'art. 2, c. 1, lettera bb.2), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113) Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. (Comma così modificato dall'art. 3, c. 1, lettera h.1), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113) L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo,

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. (Comma così modificato:

- dall'art. 3, c. 1, lettera h.2), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113;

- dall'art. 2, c. 2, aa.3) del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.

6-bis. (Comma:

- inserito dall'art. 3, c. 1, lettera h.3), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113;

- sostituito dall'art. 2, c. 2, aa.4) del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consorzi, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affida-

menti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento;

in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il

montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

2. **DI RICONOSCERE**, così come indicato in premessa, che la richiesta non viola il disposto di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dalla normativa vigente.
3. **DI SUBORDINARE** la presente agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
4. **DI DARE ATTO** che il rapporto di subappalto non esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità della regolare esecuzione dei lavori e che dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta un impegno di spesa.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il dott. Fernando BAGLIVO, Segretario Comunale, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0124/501070.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando BAGLIVO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

VIDRACCO 25-9-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela GLAUDA



[Handwritten signature]

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino.

VIDRACCO 25-9-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAGLIO Fernando



[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

L'oggetto della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicato nel sito WEB istituzionale di questo Comune - www.comune.vidracco.to.it - accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 3-10-2013

Vidracco, 3-10-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERNANDO BAGLIO



[Handwritten signature]